



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE N. 35 DEL 17-09-2024

OGGETTO: NOMINA DEL ING. GIOVANNI CAIME - ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO EX ART. 9, DELLA L.R. SICILIA N. 5 DEL 2021 CHE SOSTITUISCE L'ART. 14 L.R. N. 7/1992 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Visto l'art. 9, comma 1, della L. R. Sicilia n. 5 del 2021, che sostituisce l'art. 14 della L.R. Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, il quale prevede che il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione il cui oggetto e finalità sono definiti all'atto del conferimento.

Considerato che:

la Corte Costituzionale **con sentenza n. 70 del 15/03/2022** vagliando la legittimità costituzionale della richiamata novella normativa ha riconosciuto per tali nomine di esperti:

ü Che tali nomine di esperti esterni **appaiono giustificati**, da un lato, alla stregua dell'incremento di competenze del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, con l'esigenza di garantire allo stesso la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione comunale;

ü Che in **ordine alla durata** di detti incarichi ed alla loro rinnovabilità, la peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico - giustifica deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, T.U. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparata e di ammettere il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.

ü Che **in ordine ai criteri di scelta del professionista** la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica "nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione" (sentenza n. 7 del 2011), confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi; dall'altro, la qualificazione è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, ed eventualmente dalla documentata professionalità richiesta purché possa essere "ampiamente

motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;

ù **Richiamato** l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, oggi novellato dall'art. 9 della L.R. 5/2021, la quale ha fornito parere con Deliberazione n. 10/2011 riconoscendo che per: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

CONSIDERATO CHE

ù Con Determinazione Sindacale n. 15 del 28-06-2024, è stato istituito l'Ufficio per la Valutazione di Incidenza Ecologica (VIEC) dei piani e progetti ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) presso questa Direzione con il personale interno:

1. Arch. Pasquale Calamia avente funzione di Presidente di commissione;
2. Geom. Angileri Gioacchino componente;
3. Geom. Santo Giovanni Sciacca componente;
4. Giovanna Genco segretaria.

ù Che lo scrivente Sindaco, stante la sempre maggiore complessità del quadro normativo di riferimento che necessita di un costante supporto interpretativo delle diverse norme di legge che presiedono all'esercizio delle funzioni affidate dalla legge al Sindaco, intende conferire apposito incarico fiduciario a titolo gratuito ad un esperto nelle discipline giuridico, amministrative e tecniche nel soprarichiamato campo d'applicazione della disciplina VIEC, al fine di avere un supporto tecnico giuridico nella predetta materia.

ù Che tale scelta risponde inoltre ad oggettive esigenze di economicità per l'Ente che può, per tale effetto, avvalersi gratuitamente dell'apporto qualificato di un tecnico di provata esperienza così evitando di volta in volta di ricorrere a pareri legali esterni da conferire a pagamento che comporterebbero un aggravio di spese per l'Ente;

ATTESO che l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008).

RILEVATO che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

PRECISATO che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi può essere conferito all'ing. Giovanni Caime, nato a XXXXXXXXXX residente in Via XXXXXXXXXXXX, codice fiscale: XXXXXXXX il quale si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia valutate attraverso il curriculum vitae presentato dal professionista;

DATO ATTO che l'apporto del suddetto professionista nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

VISTO che l'interessato ha reso la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, sollevando l'Ente da qualsiasi pretesae/o avere e sottoscrive la presente determina di incarico per espressa accettazione

della gratuità dell'incarico conferito ai sensi del richiamato art. 9 della L.R. Sicilia n. 5 del 2021;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con allegata copia del documento di identità personale e codice fiscale;
ATTESTANDO contestualmente l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;
VISTO il D.P.R. n.357 del 08/09/1997 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.120 del 12/03/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.A. del 30/03/2007 e s.m.i.;
VISTO L.R. n.13/2007 e s.m.i.;
VISTA la circolare ARTA prot. n. 86762 del 19/11/2008;
VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto;

1. Di conferire all'ing. Giovanni Caime, nato a XXXXXXXXXX residente in Via XXXXXXXXXX, codice fiscale: XXXXXXXXXX, l'incarico a titolo gratuito ed a tempo determinato di esperto, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, nelle discipline giuridico, amministrative e tecniche attinenti a qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, ed in particolare nei siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nel territorio comunale, supportando così adeguatamente nella suddetta materia l'apposita commissione istituita con precedente Determinazione Sindacale n. 15 del 28-06-2024;
2. Di dare atto che il predetto incarico è conferito a tempo determinato per la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare come da schema allegato alla presente;
3. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco e che lo stesso comunque non potrà eccedere il mandato del Sindaco e decade nel caso di sua cessazione.
4. Di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico
5. Di stabilire che il suddetto all'ing. Giovanni Caime per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà accedere ed utilizzare gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico conferito e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale che esulano dall'attività gestionale.
6. Di approvare l'allegato disciplinare, nel quale sono contenute le norme cui deve seguire l'incarico che devono intendersi integrate da quanto previsto dalla presente determina di nomina che ne costituisce parte integrante.

NOTIFICARE copia del presente provvedimento all'ing. Giovanni Caime e ai componenti della suddetta Commissione;

DISPORRE la pubblicazione di questa determinazione sindacale all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetro e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1-lett.b), del D. Lgs.14 marzo 2013, n.33.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Lentini

CITTÀ DI CASTELVETRANO

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL'ART. 9, COMMA 1, DELLA L. R. SICILIA N. 5 DEL 2021, CHE SOSTITUISCE L'ART. 14 DELLA L.R. SICILIANA 26 AGOSTO 1992, N. 7

DISCIPLINARE D'INCARICO

TRA:

Il Sindaco del Comune di Castelvetro, avv. Giovanni Lentini, c.f.

E:

l' _____, con Codice Fiscale _____, residente a _____ in via _____, di seguito anche denominato esperto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(CONFERIMENTO)

1. Il Sindaco, in esecuzione del proprio provvedimento in data _____, conferisce al sig. _____, che accetta, l'incarico di esperto del Sindaco in materia di costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili ed attività ad esse connesse;
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo gratuito e la prestazione è resa su base volontaria quale attuazione del principio di cittadinanza attiva e non comporta rapporto di pubblico impiego con il Comune di Castelvetro;
3. Esso è finalizzato ad assistere il Sindaco nell'espletamento di attività connesse con le materie di competenza dello stesso al quale viene assicurata apposita consulenza tecnico-scientifica ed estesa nell'ambito della funzione politico-amministrativa di indirizzo del Sindaco a supporto dell'apparato amministrativo ai sensi dell'art. 14 co. 1 della l.r. 268992 n. 7.

ART. 2

(OGGETTO – COMPITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO)

1.L'incarico di cui al precedente articolo è conferito in funzione dei programmi/progetti che questa Amministrazione intende attivare e/o implementare nel corso del mandato amministrativo del Sindaco

ed ha ad oggetto l'attività di supporto al Sindaco con riferimento alle materie indicate del precedente art.1, finalizzando l'incarico al supporto dei compiti istituzionali di indirizzo e programmazione.

2. Il professionista incaricato è tenuto all'atto dell'incarico al rilascio dell'attestazione relativa alla verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.ii. ed al rilascio della dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs.n.39/2013 impegnandosi a comunicare eventuali successive modifiche.

3. L'attività dell'esperto dovrà svolgersi su espressa richiesta del Sindaco, che potrà chiedere pareri sia oralmente che per iscritto. I pareri, ove richiesti per iscritto, devono essere consegnati nel termine massimo di venti giorni. Per lo svolgimento dell'incarico l'esperto potrà accedere agli uffici del Comune tutte le volte che si renderà necessario. A tale fine saranno messi a disposizione dell'esperto idonei locali ed attrezzature d'ufficio per l'espletamento dell'incarico. Per l'espletamento dell'incarico l'esperto dovrà poter ottenere tutti i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni assegnateli. A tal fine il Sindaco, il Segretario Generale ed il Responsabile della VI Direzione impartiranno, secondo le rispettive competenze, le necessarie disposizioni. E' consentito all'esperto, su autorizzazione del Segretario Generale ove ritenuto necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico, di asportare momentaneamente, e sotto la sua responsabilità, carte e documenti, non caratterizzati da particolare riservatezza. L'esperto può, saltuariamente e su espressa richiesta del Sindaco, essere chiamato ad assisterlo anche durante le riunioni di Giunta o del Consiglio Comunale con funzioni supporto con riferimento alle materie oggetto del presente incarico. Su richiesta del Sindaco l'esperto relazionerà per iscritto sulla attività svolta. L'esperto con la sottoscrizione contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti riservati esaminati.

ART. 3 (DURATA)

1. L'incarico è conferito a tempo determinato per la durata di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare ad opera di entrambe le parti interessate precisando inoltre che, l'incarico si considera risolto di diritto al cessare, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco o per il venir meno della fiduciarità a base del rapporto quale clausola risolutiva *ad nutum*. 2. L'incarico è eventualmente prorogabile per il tempo che il Sindaco riterrà opportuno.

ART. 4 (REVOCA E RECESSO)

1. Il presente incarico può essere revocato discrezionalmente dal Sindaco in qualsiasi momento senza preavviso ne necessità di motivazione.

2. L'esperto, stante il suo carattere di prestazione eseguita su base volontaria e con il carattere della gratuità, può sempre recedere dal contratto senza necessità di motivazione alcuna, dandone comunicazione scritta al Sindaco con un preavviso di almeno dieci giorni prima ed avendo cura di relazionare sull'attività svolta.

ART. 5 (COMPENSO)

1. L'incarico di cui sopra è reso su base volontaria ed a titolo gratuito ai sensi dell'art. 14, co. 2 bis, della l.r. 7992, e pertanto non comporta l'assunzione di impegni finanziari da parte dell'ente, salvo eventuali rimborsi spese documentate per attività specifiche affidate che dovranno essere comunque preceduti da atti formali di autorizzazione e di impegno contabile negli appositi capitoli di bilancio. 2. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'incaricato accetta espressamente, ai sensi dell'art.14, comma 5 della L.R. 26.08.1992, n.7, la gratuità della prestazione. A tal fine viene ulteriormente confermata tale volontà con la sottoscrizione di specifica clausola sul punto.

ART. 6
(RELAZIONE)

Al fine di consentire al Sindaco di dare contezza dell'attività dell'esperto è fatto carico all'esperto di rassegnare una relazione riguardante l'attività svolta al Sindaco e le problematiche affrontate in esecuzione del presente disciplinare.

ART. 7
(RESPONSABILITA' ED EVENTUALI CONTROVERSIE)

1.L'Esperto solleva l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla collaborazione affidata.. 2.Le eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente al presente incarico, se non definibili in via stragiudiziale, saranno di competenza del Foro di Marsala. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 8
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'incaricato con la presente autorizza il Comune di Castelvetro al trattamento dei miei dati sensibili comunicati in adempimento dell'incarico ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (e s.m.i.) e del REG. UE 2016/679 (GDPR).

ART. 9
(NORME DI RINVIO)

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle prescrizioni contenute nel Codice Civile in tema di obbligazioni comuni, nonché a tutta la normativa legislativa e/o regolamentare vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO _____

L'ESPERTO _____

Accettazione Professionista clausola di gratuità Il sottoscritto professionista, dichiara di accettare l'incarico di esperto conferito con il presente provvedimento a titolo totalmente gratuito. ai sensi dell'art.14, comma 2 bis.

L'ESPERTO _____

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.